



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA  
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AI FINI ENERGETICI DELLA SEDE DI VIALE  
ALDO MORO 50-52**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## INDICE

PREMESSE .....	2
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione (SATER).....	3
1.2 Dotazioni tecniche.....	5
1.3 Identificazione.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	6
2.1 Documenti di gara.....	6
2.2 Chiarimenti.....	7
2.3 Comunicazioni .....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1 Durata .....	10
3.2 Revisione prezzi.....	11
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1 Requisiti di idoneità.....	15
6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	18
6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	19
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie.....	20
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei geie.....	21
7. AVVALIMENTO.....	22
8. SUBAPPALTO .....	24
9. GARANZIA PROVVISORIA .....	24
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	27
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	27
11.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	28
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	29
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
13.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	31
13.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	36
13.3 Documentazione in caso di avvalimento .....	36

13.4	Documentazione ulteriore per i soggetti associati .....	36
14.	OFFERTA TECNICA.....	38
15.	OFFERTA ECONOMICA.....	39
16.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	39
16.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	39
16.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	47
16.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	48
16.4	Metodo di calcolo dei punteggi .....	48
17.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	49
18.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	50
19.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	50
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	51
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	52
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	53
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	54
24.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	55
25.	ACCESSO AGLI ATTI.....	55
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	56
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	56

## PREMESSE

Con determina di indizione n. 419 del 06/06/2024, l'Agenzia Intercent-ER (in seguito: Agenzia) su richiesta della Regione Emilia-Romagna, DG REII, Settore Patrimonio, Logistica, Sicurezza e Approvvigionamenti formulata con apposita decisione a contrarre (Determinazione Dirigenziale Num. 10399 del 23/05/2024) ha indetto la presente procedura aperta per l'affidamento dei **servizi di verifica preventiva della progettazione di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione ai fini energetici della sede di Viale Aldo Moro 50-52**, conformi alle specifiche tecniche e alla clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al di cui al [DM 23 giugno 2022 n. 256](#), mediante la stipulazione di un contratto d'appalto, in attuazione dell'art. 22-bis della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11.

I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM).

*Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva della progettazione di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione ai fini energetici della sede di Viale Aldo Moro 50-52*

---

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Emilia-Romagna (di seguito SATER) accessibile dal sito all'indirizzo [www.http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/) (in seguito Sito).

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è Bologna [codice NUTS ITH55] – CUI S80062590379202400042 – CUP E35F23000050008 – CIG B2045FC2FA.

Il Responsabile Unico del Progetto per la realizzazione del presente appalto, ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs n. 36/2023, è l'Arch. Elisa Tommasini; il RUP della procedura di affidamento è la Dott.ssa Arianna Laurenti.

La Regione Emilia-Romagna e gli Enti ad essa afferenti, di cui alla L. n. 11/2004 e s.m., sottoposti all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (l'elenco di tali Enti è disponibile sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>), emettono gli ordini/ricieste di consegna esclusivamente in forma elettronica.

L'Appaltatore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici, a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

L'Appaltatore dovrà pertanto dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione degli adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rimanda alla sezione dedicata presente sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti nonché del Nodo Telematico di Interscambio (No-TIER).

In alternativa, l'Appaltatore potrà utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sul SATER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/>, previa registrazione.

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)**

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Agenzia Intercent-ER non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Agenzia può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Agenzia Intercent-ER si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile all'indirizzo <https://sater.regione.emilia-romagna.it/> e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

## 1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER

possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara (pubblicato per via telematica);
- Il presente Disciplinare di gara;
- Allegato 1 – DGUE (operatore economico – DA COMPILARE SUL SATER);
- Allegato 1a – Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 – Patto di integrità;
- Allegato 3 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
- Allegato 4 – Capitolato Speciale d'Appalto;
- Allegato 5 – Schema di Contratto;
- Allegato 6 – Scheda A\_Energia;
- Allegato 7 – Scheda B\_BIM;
- Allegato 8 – Autocertificazione efficientamento energetico
- Allegato 9 – Documento di Fattibilità delle alternative progettuali
- Allegato 10 – Documento di Indirizzo alla progettazione
- Allegato 11 – Moro\_50-52\_Calcolo sommario della spesa
- Allegato 12 – Moro\_50-52\_QE15.3M\_Studio di fattibilità TE
- Allegato 13 – Parcella Servizi di verifica PFTE e PE
- Allegato 14 – Parcella servizi verifica opzionali PFTE e PE
- Allegato 15 – Relazione antincendio
- Allegato 16 – Relazione illustrativa studio di fattibilità
- Allegato 17 – SE\_310\_2023\_Moro50-52\_Relazione illustrativa
- Allegato 18 – SE\_311\_2023\_Moro50-52\_Relazione tecnica
- Allegato 19 – SE\_312\_2023\_1\_Moro50-52\_Planimetria copertura corpi laterali
- Allegato 20 – SE\_312\_2023\_2\_Moro50-52\_Planimetria piano terra-ammezzato

- Allegato 21 – SE\_312\_2023\_3\_Moro50-52\_Planimetria tipo - corpi scaldanti
- Allegato 22 – SE\_312\_2023\_4\_Moro50-52\_Planimetria tipo-corpi illuminanti
- Allegato 23 – SE\_313\_2023\_1\_Moro50-52\_Prospetti
- Allegato 24 – SE\_313\_2023\_2\_Moro50-52\_Prospetti-sezioni
- Allegato 25 – SE\_316\_2023\_Moro50-52\_Cronoprogramma
- Allegato 26 – SE\_317\_2023\_Moro50-52\_Disciplinare
- Allegato 27 – SE\_318\_2023\_Moro50-52\_Indicazioni sicurezza

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link [https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi\\_new/bandi-e-avvisi-new](https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-e-avvisi-new) e su SATER.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore **12:00 del 03/07/2024** in via telematica, attraverso la sezione di SATER riservata alla richiesta di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su SATER e all’indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di SATER o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate in modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra l’Agenzia e operatori economici avvengono tramite SATER e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviato). È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non

aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del Contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo "Valutazione delle offerte tecniche ed economiche"; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, l'Agenzia provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La gara è costituita da un unico lotto per le caratteristiche del servizio richiesto e il profilo tecnico dell'opera da progettare.

N R.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo (al netto di IVA e contributi previdenziali)
1	Servizi di verifica PFTE+PE dei lavori di ristrutturazione ai fini energetici di Via Aldo Moro 50-52	71311000-1	P	€ 278.430,52

	<b>A) Importo a base di gara</b> di cui € 40.679,26 per spese ed oneri accessori ex art. 5, D.M. 17/6/2016	<b>€ 278.430,52</b>
	<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A) + B) Importo complessivo</b>	<b>€ 278.430,52</b>

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, a seguito della procedura di gara dell'appalto principale e alle medesime condizioni, i servizi tecnici "opzionali" descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e di seguito sintetizzati:

NR	Descrizione servizi opzionali	CPV	Importo (al netto di IVA e contributi previdenziali)
2	<i>Servizi di verifica su PFTE lavori opzionali</i>	71311000-1	€ 33.573,48
3	<i>Servizi di verifica su PE lavori opzionali</i>	71311000-1	€ 22.971,32
	<b>A) Importo dei servizi opzionali</b> di cui € 8.261,29 per spese ed oneri accessori ex art. 5, D.M. 17/6/2016		<b>€ 56.544,80</b>
	<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze</b>		<b>€ 0,00</b>
	<b>A) + B) Importo complessivo</b>		<b>€ 56.544,80</b>

L'importo a base di gara e l'importo per servizi opzionali è stato calcolato ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice, nonché dell'Allegato I.13, al Codice, recante "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del Decreto Ministeriale 17/06/2016, al netto di IVA e contributi previdenziali, come da schema di determinazione dei corrispettivi allegato al presente Disciplinare.

**Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario sarà applicato al solo importo delle spese e degli oneri accessori stabilito in maniera forfettaria in applicazione dell'art. 5 del D.M. 17/06/2016 e corrispondente ad € 40.679,26, come previsto al successivo articolo "Offerta economica"; nel caso di esercizio della facoltà di ordinare i servizi opzionali, il medesimo ribasso sarà applicato all'importo delle spese ed oneri accessori relativi ai medesimi servizi**

### opzionali.

Il compenso è maggiorato del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall'allegato I.13, art. 2, comma 5; detta maggiorazione è inclusa nelle tabelle di determinazione dei corrispettivi. Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

I servizi a base di gara ed opzionali afferiscono ad opere rientranti nelle seguenti categorie e Id, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, per l'importo di seguito specificato:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I.143/49	Grado di complessità	Valore delle opere
EDILIZIA: E.20 edifici e manufatti esistenti	I/c	0,95	€ 8.232.175,67
IMPIANTI: IA.02 impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	III/b	0,85	€ 1.982.314,09
IMPIANTI: IA.03 impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	III/c	1,15	€ 2.538.257,06
STRUTTURE: S.03 Strutture, opere infrastrutturali puntuali	I/g	0,95	€ 473.380,00

Categoria e id delle opere oggetto dei servizi opzionali (v. tabella par. 3, pag. 9) nr. 2, 3, e 4	Corrispondenza I.143/49	Grado di complessità	Valore delle opere
EDILIZIA: E.20 edifici e manufatti esistenti	I/c	0,95	€ 345.723,47
IMPIANTI: IA.02 impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	III/b	0,85	€ 755.745,55
IMPIANTI: IA.03 impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	III/c	1,15	€ 126.194,39
STRUTTURE: S.03 Strutture, opere infrastrutturali puntuali	I/g	1,30	€ 380.000,00

### 3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 25 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio.

### 3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, successivamente al decorso di 12 mesi dalla stipulazione del medesimo, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%, l'importo (calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) delle spese e degli oneri accessori come precedentemente individuato, e come definito dall'offerta prodotta in sede di gara, verrà aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo senza tabacchi per famiglie di operai e impiegati come pubblicato dall'ISTAT sul proprio sito, nei limiti dell'80% della suddetta variazione, con le modalità di cui al punto 1.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, in relazione alle prestazioni da eseguire.

### 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Fatta salva la facoltà di esercizio delle opzioni indicate nella precedente Tabella (sub. par. 3 del presente Disciplinare), qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, c. 9 del D.Lgs 36/2023, l'Amministrazione Contraente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Sono ammesse modifiche contrattuali esclusivamente nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023 e nelle ipotesi previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e Informativo.

Pertanto, il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, c.4, del D.Lgs n. 36/2023 è pari a **€ 390.661,42**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

<b>Importo a base di gara</b>	<b>€ 278.430,52</b>
<b>Importo dei Servizi Opzionali (art. 120, c.1, lett. A) del D.Lgs 36/2023)</b>	<b>€ 56.544,80</b>
<b>Quinto d'obbligo (art. 120, c. 9 del D.Lgs 36/2023)</b>	<b>€ 55.686,10</b>
<b>Valore globale stimato al netto di iva e cassa</b>	<b>€ 390.661,42</b>

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Poiché il progetto esecutivo è oggetto di appalto integrato, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lett.a), dell'Allegato I.7 al Codice, sono ammessi a partecipare, in forma singola o associata, gli **Organismi**

**di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.**

L'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata.

Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art.38 dell'allegato I.7 del Codice comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, oltre che dell'attività di progettazione, anche del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con

l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'Agenzia.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Agenzia.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83- bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Agenzia verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della dell'Agenzia e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo del FVOE che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo le modalità preesistenti al rilascio del FVOE.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati. Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

**I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:**

- a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice** per i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b)** (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

**c) Requisiti del gruppo di lavoro**

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di seguito indicati e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

FIGURA PROFESSIONALE	REQUISITI/ABILITAZIONI
<b>Professionista Coordinatore del servizio generale di verifica</b>	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria o Architettura abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale
<b>Professionista Responsabile della verifica della progettazione Strutturale</b>	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo o in Architettura e l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sezione A
<b>Professionista Responsabile della verifica della progettazione Impiantistica</b>	Laurea in Ingegneria o in Architettura ed iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, in possesso dei requisiti previsti dall'art.5 del DM 22/01/2008 n.37 oppure perito industriale iscritto dal almeno 3 anni al relativo collegio
<b>Professionista Responsabile della verifica della Progettazione Antincendio</b>	Professionista tecnico abilitato ai sensi del D.M 05/08/2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 08/03/2006 n. 139

<p><b>Professionista con qualifica di Coordinatore per la sicurezza per verifica del piano di sicurezza e coordinamento</b></p>	<p>Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza)</p>
<p><b>Professionista Responsabile del rispetto delle norme in materia di efficientamento energetico e dei livelli richiesti</b></p>	<p>Qualifica di Certificatore energetico ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 e s.m.i.; Iscrizione all'elenco dei certificatori energetici della Regione Emilia-Romagna come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1275 del 7 settembre 2015 e s.m.i. ed eventualmente: Qualifica di Esperto in gestione dell'Energia (EGE) ai sensi dell'UNI CEI 11339</p>
<p><b>Professionista responsabile della verifica del processo BIM</b></p>	<p>Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto al relativo albo professionale. Eventualmente: Qualifica di "BIM Specialist" e/o "BIM Coordinator" ai sensi della UNI 11337-7</p>
<p><b>Professionista Responsabile della verifica dell'applicazione dei CAM e protocolli di sostenibilità</b></p>	<p>Professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici con certificazione (rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024) relativa a protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating system) esistenti a livello nazionale o internazionale, a titolo indicativo e non esaustivo: GBC, LEED®, WELL®, CasaClima Nature, BREEAM, ITACA, HQE</p>
<p><b>Professionista responsabile della verifica dell'applicazione delle norme in materia acustica</b></p>	<p>Professionista tecnico competente in acustica di cui all'art.2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, iscritto all'Elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D.lgs. n. 42/2017)</p>

Ai sensi dell'articolo 38 dell'Allegato I.7 del Codice, il Professionista Coordinatore del servizio generale di verifica sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, comma 7.

Il concorrente è tenuto ad indicare, all'interno dell'“Allegato 1a Domanda di partecipazione”, il

nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione all'Albo/elenco richiesto o della certificazione/iscrizione necessaria per ciascun professionista componente il gruppo di lavoro: i professionisti componenti il gruppo di lavoro devono far parte del raggruppamento costituito o costituendo in qualità di liberi professionisti singoli o associati, ovvero essere inclusi nell'organigramma dei soggetti concorrenti di cui agli artt. 35, 36 e 37 dell'Allegato II.12 al D.Lgs n. 36/2023, anche raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento, dovranno far parte del soggetto ausiliario, a seconda della natura dello stesso, in base alle suddette disposizioni; nella domanda di partecipazione, in corrispondenza del nominativo di ciascun professionista, deve essere indicata la natura del rapporto professionale intercorrente con l'operatore economico (*ad es., componenti di un raggruppamento temporaneo di professionisti, oppure inquadrati in organico alla struttura dell'operatore economico, con status di dipendente o di collaboratore a progetto ovvero di consulente su base annua, nei casi di cui agli artt. 35, 36 e 37 dell'Allegato II.12, parte V*).

In caso di operatori riuniti, la domanda di partecipazione con le suddette dichiarazioni dovrà essere firmata digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

**d) Qualificazione come organismi di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17020.**

Il concorrente deve dichiarare, all'interno dell'"Allegato 1a Domanda di partecipazione", di essere regolarmente accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, la tipologia di accreditamento e il relativo numero di accreditamento. Tali informazioni vanno riportate per tutti i soggetti concorrenti in forma associata.

## **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

I concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnico-professionale:

- a) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

Tabella Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID opere ex DM 17/6/2016	Classi e categorie di opere ex L.143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo delle opere oggetto di ciascun servizio
EDILIZIA: E.20 edifici e manufatti esistenti	I/c	€ 8.232.175,67	€ 4.116.087,84
IMPIANTI: IA.02 impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	III/b	€ 1.982.314,09	€ 991.157,05
IMPIANTI: IA.03 impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	III/c	€ 2.538.257,06	€ 1.269.128,53
STRUTTURE: S.03 Strutture, opere infrastrutturali puntuali	I/g	€ 473.380,00	€ 236.690,00

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, dell'importo e della tipologia (Id Opere) dei lavori e del periodo di esecuzione dei servizi;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, ovvero copia dei provvedimenti di conferimento degli incarichi, corredati delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- altra documentazione facente fede fino a querela di falso, da cui risulti l'avvenuta esecuzione, con buon esito, delle prestazioni.

### 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo non inferiore a **€ 781.322,84**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

#### **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I raggruppamenti temporanei devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

– da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui punto 6.3 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: ai sensi dell'art. 38, c.3, terzo periodo, dell'Allegato I.7 al Codice, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento del suddetto requisito economico finanziario e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: ai sensi dell'art. 38, c.3, terzo periodo, dell'Allegato I.7 al Codice, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento del suddetto requisito tecnico-professionale e la restante percentuale deve essere posseduto dalle mandanti.

## **6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE**

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lettera a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Agenzia in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di cui al punto 6.1. lett. c) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui il requisito è richiesto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione o, in caso di avvalimento premiale, all'offerta tecnica, il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

**In ragione delle specifiche caratteristiche del presente appalto, non possono costituire oggetto di subappalto, le prestazioni principali riguardanti i servizi di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice** (salvo che per le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura; tali attività possono altresì essere affidate – senza che costituiscano subappalto - a terzi, liberi professionisti singoli, ai sensi dell'art. 119, c.3 lett. a), rimanendo ferma la responsabilità dell'affidatario anche ai fini di tali attività).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad **€ 7.813,23**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria Unicredit S.p.A. a titolo di pegno a favore di Intercent-ER, con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: IBAN IT 48 Z 02008 02435 000010670122 – Codice BIC Swift UNCRITM1BA2 - codice dell'Ente 3182065 - CONTO CAUZIONI Intercent-ER;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

- Al fine di consentire la veridicità ed autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia, deve acquisire dal garante **l'indirizzo Internet** cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. In alternativa il garante fornisce un **indirizzo PEC** dedicato cui è possibile inviare la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.
- L'indirizzo Internet o in alternativa l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.
- La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dall'Agenzia nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di bonifico, assegni ecc., il concorrente deve inserire su SATER il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese o di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni

possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024".

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il concorrente allega copia della ricevuta di pagamento del contributo alla documentazione amministrativa. In caso di mancata presentazione il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, ovvero nel caso di malfunzionamento/ritardo di funzionamento o altre difficoltà di accesso al FVOE, l'Agenzia richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall' Agenzia è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso SATER.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. **La documentazione deve essere sottoscritta digitalmente in conformità a quanto stabilito nell'apposita sezione di SATER predisposta per l'allegazione della medesima.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale

ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 15/07/2024 a pena di irricevibilità**. SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento su SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di SATER si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 *megabyte* per singolo file o cartella compressa.

I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

## **11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

**Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L' "OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

SATER consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Agenzia entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## **12. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio l'Agenzia assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere e la documentazione richiesta da trasmettere tramite SATER.

In caso di inutile decorso del termine, l'Agenzia procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Agenzia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

L'Agenzia può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Agenzia che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### **13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza SATER, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, per compilare o allegare la

seguinte documentazione:

1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE;
3. Eventuale procura;
4. Garanzia provvisoria;
5. Certificazioni di qualità ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
6. Copia della ricevuta di pagamento contributo ANAC;
7. Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.3;
8. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.4;
9. Allegato 2 – Patto d'integrità;
10. Allegato 3 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;

### **13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato 1a - Domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi

provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Agenzia la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Agenzia ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

**Per i professionisti singoli**

A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

**Per i professionisti associati**

B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

**Per le società di professionisti**

D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data

di presentazione dell'offerta;

E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

F. organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

Per le società di ingegneria

G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;

I. organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.

#### **Per i consorzi stabili**

J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.1 lettera c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza

- non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 905/2018, reperibile sul sito della Agenzia, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
  - di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera della Giunta del 13 aprile 2022 n. 565 allegato alla documentazione di gara;
  - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme dilette;
  - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
  - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
  - ogni altra informazione prevista nel modello Allegato 1a - Domanda di partecipazione, in conformità al presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
  - nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
  - nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico

che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico.

In alternativa il pagamento della imposta del valore di € 16,00 può essere assolto mediante applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato 3\_Modulo per attestazione pagamento bollo), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per gli operatori economici esteri, il pagamento del tributo può avvenire tramite bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta del bonifico bancario.

### **13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **13.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

### **13.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:**

**in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### 14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica su SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 e deve contenere i seguenti documenti:

1. Scheda Tecnica A redatta secondo l'allegato 6 (*Scheda A\_Energia*) e relativi allegati;
2. Scheda Tecnica B redatta secondo l'allegato 7 (*Scheda Scheda B\_BIM*) e relativi allegati;
3. Relazione Tecnica: Multidisciplinarietà, organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro e curricula;
4. Relazione Tecnica: Metodologia di sviluppo dei servizi di verifica in relazione ai tempi di svolgimento delle prestazioni e alle caratteristiche del progetto.

In caso di **avvalimento premiale**, all'offerta tecnica è allegato anche il **contratto di avvalimento**.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Agenzia di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

**La documentazione tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.**

## 15. OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica" predisposta su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/> deve contenere, a pena di esclusione, il **RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO** che sarà applicato al solo importo delle spese e degli oneri accessori stabilito in maniera forfettaria in applicazione dell'art. 5 del D.M. 17/06/2016 e corrispondente ad € 40.679,26; nel caso di esercizio, da parte della stazione appaltante, della facoltà di ordinare uno o più servizi opzionali, il medesimo ribasso sarà applicato all'importo delle spese ed oneri accessori relativi ai servizi affidati.

Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali.

Si precisa che il ribasso offerto non può essere pari a 0 (zero) e che sono ammesse solo offerte economiche al ribasso.

## 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

**Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica e relativa documentazione**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DI UN PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	20
2	CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DI UN PROGETTO REDATTO IN BIM	10
3	MULTIDISCIPLINARIETÀ, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO	30

4	METODOLOGIA DI SVILUPPO DEI SERVIZI DI VERIFICA IN RELAZIONE AI TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E ALLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	30
<b>Totale criteri di valutazione dell'offerta tecnica</b>		<b>90</b>

## DESCRIZIONE DEI CRITERI

### CRITERIO 1 - CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DI UN PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Il concorrente dovrà presentare un servizio di Verifica in relazione ad un progetto di efficientamento energetico ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità di eseguire sotto il profilo tecnico le prestazioni affini a quelle richieste per lo svolgimento del servizio.

Il concorrente dovrà dimostrare l'attinenza del servizio di verifica presentato al servizio oggetto dell'appalto, in termini di caratteristiche, complessità ed entità delle opere, nonché del livello progettuale sottoposto a verifica. Il concorrente dovrà altresì dimostrare l'attinenza, nell'ambito del servizio prestato, a ciascuna delle discipline (architettonica, impiantistica, strutturale) di cui si compone l'appalto e la maggiore correlazione e affinità del servizio illustrato con il servizio oggetto dell'appalto.

Il concorrente deve compilare una **scheda A** in relazione al servizio di verifica di un progetto di efficientamento energetico.

Il modello della scheda viene fornito dalla stazione appaltante e in essa i concorrenti dovranno illustrare un servizio di verifica svolto negli ultimi 5 anni in relazione ad un intervento analogo per tipologia e importo lavori a quello oggetto delle prestazioni richieste ed ai seguenti livelli di progettazione:

- studio di fattibilità ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 207/2010;
- progettazione preliminare ai sensi degli artt. 17 e ss del D.P.R. n. 207/2010;
- progettazione definitiva ai sensi dell'art. 23, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- progettazione di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 23, c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 o del D.Lgs. n. 36/2023

con riferimento ad interventi di:

- manutenzione straordinaria con finalità energetica e/o di sostenibilità ambientale;
- riqualificazione energetica;
- ristrutturazione energetica di primo livello;
- ristrutturazione energetica di secondo livello

relativi a fabbricati con destinazione d'uso preferibilmente ad uffici.

Il progetto sottoposto a verifica deve necessariamente essere stato elaborato seguendo i Criteri Ambientali Minimi. Qualora il concorrente non presenti una verifica di un progetto elaborato ai sensi dei CAM verrà attribuito un punteggio pari a zero al criterio 1.

Il servizio di verifica deve essere stato concluso con buon esito.

I commissari attribuiranno un coefficiente al criterio sulla base della scala di giudizio riportata nel successivo punto 16.2 secondo i seguenti criteri motivazionali: livello di maggior complessità della verifica in funzione del progetto oggetto di verifica; verifica di un progetto con un livello di progettazione più avanzata; verifica di un progetto con un livello di maggior dettaglio di sviluppo e informativo raggiunti in BIM e maggior livello di coordinamento, di verifica dei modelli di condivisione di dati, modelli, documenti ed elaborati BIM, l'applicazione della metodologia LCA/LCC o similare nell'intervento.

Sarà apprezzata la completezza, chiarezza espositiva, facilità di lettura, coerenza degli elementi trattati.

#### **SCHEDA A - DETTAGLIO – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**

Costituita al massimo da n. 4 facciate formato A4, carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola.

La scheda deve essere compilata indicando i seguenti aspetti del progetto oggetto di verifica e la modalità di svolgimento della verifica del progetto per i medesimi profili:

- inquadramento con denominazione e indirizzo dell'immobile oggetto dell'intervento;
- dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio dell'incarico, agli estremi di approvazione e/o validazione, al soggetto incaricato dell'attività di verifica, alla durata;
- dati dell'incarico di verifica e livello di progettazione oggetto di verifica;
- costituzione del gruppo di lavoro dei verificatori che hanno sottoscritto il verbale di verifica;
- dati tipologici con indicazione di superficie, volume, numero e tipologia dei fabbricati e delle strutture, eventuale sussistenza del vincolo D.Lgs. n. 42/2004 o di altro vincolo/tutela dovuto a strumenti urbanistici;
- aspetti costruttivi, tecnologici e morfologici relativi a soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico.
- dati relativi all'eventuale certificazione della progettazione ottenuta con riferimento allo specifico protocollo di sostenibilità energetico-ambientale a cui si è aderito, evidenziandone le peculiarità ed il livello di certificazione raggiunta;

- dati relativi al conseguimento di documentate prestazioni conformi ad eventuali standard Nearly Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva, Plus Energy House e assimilabili;
- l'applicazione della metodologia LCA/LCC o similare nell'intervento.

**Devono obbligatoriamente essere allegati** alla scheda descrittiva del progetto: certificato o autocertificazione del protocollo di sostenibilità (vedasi Allegato 8 – Autocertificazione efficientamento energetico) se presente; un massimo di cinque elaborati in formato A1/A0, contenenti almeno una planimetria, una sezione, un prospetto, ed un elaborato “particolari costruttivi”; gli elaborati grafici possono altresì rappresentare gli step di sviluppo del servizio di verifica in relazione alle fasi progettuali, i flussi di lavoro adattati allo specifico progetto, le analisi di dettaglio eseguite, ecc.

**Qualora il concorrente non presenti tutti i documenti obbligatori indicati, verrà attribuito un punteggio pari a zero al criterio 1.**

A completamento della documentazione presentata, **possono** essere allegati: il certificato/attestazione del buon esito del servizio; il verbale di validazione approvato.

Non sono computati nel numero delle facciate le copertine, gli eventuali sommari. Ogni ulteriore documentazione prodotta, rispetto a quanto sopra indicato, non sarà valutata dalla Commissione di gara.

## **CRITERIO 2 - CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DI UN PROGETTO REDATTO IN BIM**

Il concorrente dovrà presentare un servizio di Verifica in relazione ad un progetto sviluppato in **modalità BIM** ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità di eseguire sotto il profilo tecnico le prestazioni affini a quelle richieste per lo svolgimento del servizio.

Il concorrente dovrà dimostrare l'attinenza del servizio di verifica presentato al servizio oggetto dell'appalto, in termini di caratteristiche, complessità ed entità delle opere, nonché del livello progettuale sottoposto a verifica. Il concorrente dovrà altresì dimostrare l'approccio metodologico utilizzato per la verifica del progetto BIM e l'attinenza nell'ambito del servizio prestatato.

Il concorrente deve compilare una **scheda B** in relazione al servizio di verifica di un progetto sviluppato in modalità BIM.

Il modello della scheda viene fornito dalla stazione appaltante e in essa i concorrenti dovranno illustrare un servizio di verifica svolto negli ultimi 5 anni in relazione ad un intervento analogo per

tipologia e importo lavori a quello oggetto delle prestazioni richieste ed ai seguenti livelli di progettazione:

- studio di fattibilità ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 207/2010;
- progettazione preliminare ai sensi degli artt. 17 e ss del D.P.R. n. 207/2010;
- progettazione definitiva ai sensi dell'art. 23, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- progettazione di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 23, c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 o del D.Lgs. n. 36/2023

con riferimento ad interventi di:

- nuova costruzione;
- manutenzione straordinaria;
- ristrutturazione

relativi a fabbricati con destinazione d'uso preferibilmente ad uffici.

Il servizio di verifica deve essere stato concluso con buon esito.

I commissari attribuiranno un coefficiente al criterio sulla base della scala di giudizio riportata nel successivo punto 16.2 valutando positivamente la qualità degli aspetti operativi, delle risorse e degli strumenti con cui è stata svolta la verifica del modello BIM, con particolare attenzione all'interoperabilità, al raggiungimento dei livelli di sviluppo informativo verificati, alla verifica della strutturazione e dell'organizzazione del modello digitale, alla verifica della sicurezza del contenuto informativo, delle procedure di coordinamento del modello, nonché alla verifica e alla consegna finale dei modelli. Sarà apprezzata la completezza, chiarezza espositiva, facilità di lettura, coerenza degli elementi trattati.

### **SCHEDA B - DETTAGLIO – BIM**

Costituita al massimo da n. 4 facciate formato A4, carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola.

La scheda deve essere compilata indicando i seguenti aspetti del progetto oggetto di verifica e la modalità di svolgimento della verifica del progetto per i medesimi profili:

- inquadramento con denominazione e indirizzo dell'immobile oggetto dell'intervento;
- dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio dell'incarico, agli estremi di approvazione e/o validazione, al soggetto incaricato dell'attività di verifica, alla durata;
- costituzione del gruppo di lavoro dei verificatori che hanno sottoscritto il verbale di verifica;
- dati dell'incarico di verifica e livello di progettazione oggetto di verifica;

- dati tipologici con indicazione di superficie, volume, numero e tipologia dei fabbricati e delle strutture, eventuale sussistenza del vincolo D.Lgs. n. 42/2004 o di altro vincolo/tutela dovuto a strumenti urbanistici;
- aspetti costruttivi, tecnologici e morfologici che dimostrino l'analogia per dimensioni/caratteristiche tipologiche/tecniche, ecc. al progetto oggetto di verifica;
- dettagli relativi al livello di dettaglio BIM sviluppato;
- dettagli relativi alle modalità di verifica del progetto BIM e altre informazioni ritenute utili.

**Devono obbligatoriamente essere allegati alla scheda descrittiva del progetto:** un massimo di tre elaborati in formato A1/A0, contenenti rappresentazioni significative del progetto e del suo sviluppo con metodologie BIM e contenenti la descrizione dei servizi di verifica svolti adeguati al BIM. Dovranno esser pertanto illustrati, in relazione al gruppo di lavoro dei verificatori:

- identificazione puntuale delle attività;
- identificazione dei ruoli e delle responsabilità;
- efficacia delle azioni di controllo e verifica;
- efficienza delle attività di gestione del progetto in fase di verifica;
- modalità di verifica del Level of Detail del modello BIM adeguato rispetto ai 7 gradi proposti: A-B-C-D-E-F-G e attività di verifica svolte.

**Qualora il concorrente non presenti tutti i documenti obbligatori indicati, verrà attribuito un punteggio pari a zero al criterio 2.**

A completamento della documentazione presentata, **possono** essere allegati: il certificato/attestazione del buon esito del servizio; il verbale di validazione approvato.

### **CRITERIO 3 - MULTIDISCIPLINARIETÀ, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO**

Per il criterio 3 il concorrente deve produrre una Relazione Tecnica contenente la descrizione del Gruppo di lavoro specificando ruoli, competenze, gerarchie, approccio del gruppo di lavoro nella risoluzione di problematiche complesse, indicando anche le risorse strumentali allegando i curricula dei professionisti ricompresi nel **“Gruppo di Lavoro”**. Dovrà altresì essere esplicitata la coerenza delle professionalità richieste in relazione ai servizi da svolgere.

Il concorrente dovrà illustrare:

- l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
- organigramma complessivo del gruppo di lavoro proposto per la gestione delle diverse fasi attuative del servizio, comprendente, oltre alle figure minime richieste, tutte le professionalità a supporto che vengono proposte per lo svolgimento del servizio.

La relazione deve essere costituita massimo da n. 10 facciate formato A4, carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola.

Ciascun curriculum, redatto secondo il formato europeo, deve essere costituito da un massimo di 5 (cinque) facciate, incluso il frontespizio, in formato A4, con la scrittura in carattere arial 12, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, e conterrà una sintesi dei servizi svolti dal professionista e che questi ritenga più significativi in analogia alle prestazioni da affidare. Si specifica che i curricula devono essere firmati digitalmente dal professionista (o in alternativa, allegati in copia fotostatica sottoscritta digitalmente dall'offerente a valere quale dichiarazione di conformità all'originale analogico). I curricula non devono contenere dati personali non necessari rispetto alla finalità del trattamento, quali ad esempio luogo e data di nascita, residenza, numero di telefono, e-mail dei professionisti.

I commissari attribuiranno un coefficiente al criterio sulla base della scala di giudizio riportata nel successivo punto 16.2 secondo i seguenti criteri motivazionali:

- la multidisciplinarietà del gruppo di lavoro in relazione al progetto da sviluppare;
- le professionalità e la formazione specialistica in capo ai singoli componenti;
- l'esperienza maturata dai singoli componenti il gruppo di lavoro;
- i rapporti di collaborazione e lavoro consolidati nel tempo atti a testimoniare l'unitarietà del gruppo di lavoro;
- la dotazione di attrezzature specialistiche per rilievi, indagini, ecc. che consentono un risparmio di tempo nell'esecuzione dei servizi.

Sarà inoltre apprezzata la completezza, chiarezza espositiva, facilità di lettura, coerenza degli elementi trattati.

#### **CRITERIO 4 - METODOLOGIA DI SVILUPPO DEI SERVIZI DI VERIFICA IN RELAZIONE AI TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E ALLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO**

Per il criterio 4 il concorrente deve produrre una Relazione Tecnica contenente le modalità di esecuzione delle prestazioni di verifica, per tutti i livelli di progettazione, con riferimento agli aspetti architettonici impiantistici e strutturali, nonché al rispetto dei criteri ambientali minimi, con l'individuazione degli aspetti ritenuti di maggiore attenzione e il loro approfondimento. Il concorrente, partendo dalle modalità operative indicate dall'amministrazione nell'ambito del capitolato speciale d'appalto, dovrà illustrare in modo chiaro ed esauriente, attività e percorsi critici e le relative modalità di gestione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- pianificazione delle attività previste per ciascun aspetto di verifica e sistema di conduzione delle verifiche in relazione allo sviluppo Bim del progetto considerando che il livello di maturità digitale del BIM richiesto è quello individuato come LIVELLO 2 (ELEMENTARE) dalla norma UNI 11337-1;
- metodologia proposta per favorire il raggiungimento dell'obiettivo di minimizzare il rischio di introduzione di varianti e il rischio di contenzioso;
- sistema di conduzione delle verifiche e metodologia di lavoro "in progress" e di coordinamento ai fini del perseguimento dell'obiettivo di minimizzare il tempo di edizione del progetto validabile modalità di reporting intermedio e finale e le procedure di verifica a seguito dell'introduzione di modifiche e/o revisioni;
- gestione delle non conformità;
- modalità e mezzi di riduzione dei tempi di gestione della non conformità e dei conseguenti adeguamenti progettuali;
- metodologia di lavoro proposta ai fini del perseguimento degli obiettivi temporali e qualitativi offerti;
- organizzazione delle figure destinate alla gestione digitale dei servizi tecnici di verifica;
- utilizzo di piattaforme digitali dedicate alla commessa, con la possibilità di condivisione delle stesse con la stazione appaltante, anche al fine di agevolare il coordinamento, la collaborazione ed il confronto tra tutti gli attori del processo;
- approccio gestionale con RUP e DEC.

La relazione deve essere costituita massimo da n. 10 facciate formato A4, carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola.

I commissari attribuiranno un coefficiente al criterio sulla base della scala di giudizio riportata nel successivo punto 16.2 secondo i seguenti criteri motivazionali:

- capacità di pianificare le attività previste per ciascun aspetto di verifica e sistema di conduzione delle verifiche in relazione allo sviluppo Bim del progetto considerando che il

livello di maturità digitale del BIM richiesto è quello individuato come LIVELLO 2 (ELEMENTARE) dalla norma UNI 11337-1;

- qualità della metodologia proposta per favorire il raggiungimento dell'obiettivo di minimizzare il rischio di introduzione di varianti e il rischio di contenzioso;
- qualità della conduzione delle verifiche e della metodologia di lavoro "in progress" e di coordinamento ai fini del perseguimento dell'obiettivo di minimizzare il tempo di edizione del progetto validabile modalità di reporting intermedio e finale e le procedure di verifica a seguito dell'introduzione di modifiche e/o revisioni;
- capacità di gestione delle non conformità, incluse le modalità e mezzi di riduzione dei tempi di gestione della non conformità e dei conseguenti adeguamenti progettuali;
- efficacia ed efficienza della metodologia di lavoro proposta ai fini del perseguimento degli obiettivi temporali e qualitativi offerti;
- qualità dell'organizzazione delle figure destinate alla gestione digitale dei servizi tecnici di verifica;
- livello di innovazione delle piattaforme digitali dedicate alla commessa e livello di condivisione delle stesse con la stazione appaltante, anche al fine di agevolare il coordinamento, la collaborazione ed il confronto tra tutti gli attori del processo;
- qualità dell'approccio gestionale con RUP e DEC.

Sarà inoltre apprezzata la completezza, chiarezza espositiva, facilità di lettura, coerenza degli elementi trattati.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 45 punti per l'Offerta Tecnica**.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima delle due riparametrazioni di cui al punto 16.4.

## **16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "Punteggio" della tabella, per la determinazione del coefficiente  $C_{ai}$  variabile da zero a uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala:

Giudizio sintetico	Valutazione coefficiente
eccellente	1,0
ottimo	0,9
molto buono	0,8
più che buono	0,7
buono	0,6
discreto	0,5
più che sufficiente	0,4
sufficiente	0,3
quasi sufficiente/scarso	0,2
insufficiente	0,1
assente o gravemente	0,0

### 16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

#### Formula del "ribasso massimo non lineare"

$$C_i = (R_a/R_{max})^\alpha$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

$R_a$  = ribasso dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

$R_{max}$  = ribasso dell'offerta più conveniente.

$\alpha = 0,2$

### 16.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

**$P_i$**  = punteggio concorrente  $i$ ;

**$C_{ai}$**  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;

**$C_{bi}$**  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;

.....

**$C_{ni}$**  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;

**$P_a$**  = peso criterio di valutazione  $a$ ;

**$P_b$**  = peso criterio di valutazione  $b$ ;

.....

**$P_n$**  = peso criterio di valutazione  $n$ .

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

## 17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di pari a  $n - 3$  membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione all'Agenzia.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale.

L'Agenzia pubblica, sul profilo di committente, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, e nella sezione Amministrazione trasparente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte.

## **18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione ha luogo il giorno **16/07/2024, alle ore 11:00**.

La piattaforma SATER consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sessioni è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

## **19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta il RUP della procedura di affidamento, o il seggio di gara se nominato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite SATER ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame e alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati da SATER.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 16.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo "Svolgimento delle operazioni di gara".

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra SATER consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Agenzia, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Agenzia comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo "Svolgimento delle operazioni di gara", i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art.110 co.1 ult. per. del Codice si precisa che saranno considerate anormalmente basse le offerte che presentano punteggi ante riparametrazioni - sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione - entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal precedente paragrafo. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

L'Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Agenzia può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'Agenzia si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Qualora l'Agenzia autorizzi, anche prima della stipula del contratto, l'esecuzione del servizio, per motivate ragioni secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 8 del Codice, ovvero qualora sussistano ragioni di urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo, l'aggiudicatario/i si impegna/no a darne esecuzione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Agenzia, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della **polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività** - ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

## **23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Agenzia:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

## **24. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera di Giunta n. 905/2018 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei documenti pubblicati sul sito dell'Agenzia al link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/prevenzione-della-corruzione>.

## **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si ricorda che le dichiarazioni, rese in gara, non devono essere accompagnate da un documento identificativo. Si invitano pertanto gli operatori economici a non allegare documenti d'identità o inserire dati personali, particolari o giudiziari non richiesti e non necessari alla partecipazione alla gara. In caso contrario tali documenti saranno resi accessibili unitamente al resto dell'offerta.

Si ricorda, inoltre, che il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in

relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

Si precisa altresì che l'Agenzia, in caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento, inoltrerà segnalazione ad ANAC.

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo dell'Emilia-Romagna – sede di Bologna.

## **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L'Agenzia Intercent-ER, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- (i) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- (ii) Dati 'giudiziari', di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Agenzia a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dall'Agenzia Intercent-ER è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria;
- UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte dell'Agenzia dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Agenzia nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet [www.intercenter.regione.emilia-romagna.it](http://www.intercenter.regione.emilia-romagna.it).

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet [www.intercenter.regione.emilia-romagna.it](http://www.intercenter.regione.emilia-romagna.it), sezione Amministrazione Trasparente.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per l'Agenzia e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): tel. 800 662200, fax 051 4689664, e-mail: [accesso@regione.emilia-romagna.it](mailto:accesso@regione.emilia-romagna.it), PEC [urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 38, CAP 40127. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile, su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro 38, 40127, Bologna (Italia), tel. 051 527.3081, e-mail: [intercenter@regione.emilia-romagna.it](mailto:intercenter@regione.emilia-romagna.it).

Il Responsabile della protezione dei dati designato è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

## **ALLEGATI**

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

- Allegato 1 – DGUE (operatore economico – DA COMPILARE SUL SATER);
- Allegato 1a – Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 – Patto d'integrità;
- Allegato 3 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
- Allegato 4 – Capitolato Speciale d'Appalto;
- Allegato 5 – Schema di Contratto;
- Allegato 6 – Scheda A\_Energia;
- Allegato 7 – Scheda B\_BIM;
- Allegato 8 – Autocertificazione efficientamento energetico
- Allegato 9 – Documento di Fattibilità delle alternative progettuali
- Allegato 10 – Documento di Indirizzo alla progettazione
- Allegato 11 – Moro\_50-52\_Calcolo sommario della spesa
- Allegato 12 – Moro\_50-52\_QE15.3M\_Studio di fattibilità TE
- Allegato 13 – Parcella Servizi di verifica PFTE e PE
- Allegato 14 – Parcella servizi verifica opzionali PFTE e PE
- Allegato 15 – Relazione antincendio
- Allegato 16 – Relazione illustrativa studio di fattibilità
- Allegato 17 – SE\_310\_2023\_Moro50-52\_Relazione illustrativa
- Allegato 18 – SE\_311\_2023\_Moro50-52\_Relazione tecnica
- Allegato 19 – SE\_312\_2023\_1\_Moro50-52\_Planimetria copertura corpi laterali
- Allegato 20 – SE\_312\_2023\_2\_Moro50-52\_Planimetria piano terra-ammezzato
- Allegato 21 – SE\_312\_2023\_3\_Moro50-52\_Planimetria tipo - corpi scaldanti
- Allegato 22 – SE\_312\_2023\_4\_Moro50-52\_Planimetria tipo-corpi illuminanti
- Allegato 23 – SE\_313\_2023\_1\_Moro50-52\_Prospetti
- Allegato 24 – SE\_313\_2023\_2\_Moro50-52\_Prospetti-sezioni
- Allegato 25 – SE\_316\_2023\_Moro50-52\_Cronoprogramma
- Allegato 26 – SE\_317\_2023\_Moro50-52\_Disciplinare
- Allegato 27 – SE\_318\_2023\_Moro50-52\_Indicazioni sicurezza